

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Protection Leasing Beni Strumentali

*Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria
di bene ad uso strumentale*

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 06/2025

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”.



Assicurazione Danni a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Protection Leasing Beni Strumentali

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Assicurazione è una Polizza multirischi a protezione della locazione finanziaria di immobili ad uso strumentale.



Che cosa è assicurato?

✓ **DANNI MATERIALI AI BENI**

L'Assicuratore si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato contro tutti i Rischi di Danni materiali e diretti ai Beni assicurati, fatta eccezione per le esclusioni previste. Si intendono inclusi in garanzia i Beni che il Contraente utilizza in regime di comodato, regolato da apposita convenzione, presso terzi, ed anche i Beni che il Contraente concede in uso a terzi, fermo l'obbligo dell'Assicurato di rilasciare specifica autorizzazione scritta in merito e di darne comunicazione all'Assicuratore.

ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti)

- STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
- APPROPRIAZIONE INDEBITA (ART. 646 C.P.)
- FENOMENO ELETTRICO
- MAGGIORI COSTI (limite del 25% della somma assicurata)
- ONORARIO DEI PERITI
- RIMBORSO CANONI
- RICORSO TERZI
- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
- TERREMOTO
- INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

Capitale Assicurato: Massimo € **3.000.000** per Beni **A** (Beni fissi); Massimo € **1.000.000** per Beni **B** (Beni mobili); Massimo € **5.000.000** per Beni (macchine movimento terra/da cantiere)

✓ **RESPONSABILITA' CIVILE**

L'Assicuratore si obbliga, durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione, a tenere indenne sia il Contraente che l'Assicurato della somma che gli stessi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile al Contraente o all'Assicurato nella loro qualità, rispettivamente, di Conduttore e di Locatore del Bene assicurato.

Massimale assicurato: € 3.000.000



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione.
- ✗ Sono esclusi tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato/Contraente/rappresentant i legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.
- ✗ Non sono considerati terzi il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore della Contraente o dell'Assicurato, i loro coniugi, i figli, nonché parenti ed affini con loro conviventi.



Ci sono limiti di copertura?

! Per i Danni Materiali ai Beni:

- Furto/Rapina: scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;
- ogni altra causa: scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;
- per i Danni, derivanti da qualsiasi evento, a macchine movimento terra/da cantiere: scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00.

! Per la Responsabilità Civile:

Si considerano in garanzia, nel limite di € 100.000,00 per uno o più Sinistri avvenuti nell'Anno Assicurativo, i danni da interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione vale per gli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Le garanzie sono prestate per eventi accaduti in Paesi dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e il nome di altre assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime coperture per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini dei giorni indicati alla sezione "Cosa fare in caso di Sinistro" del Dip Aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha una durata pari a quella del Contratto di Leasing, con il massimo di sette anni e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.

Il contratto prevede il pagamento di un Premio da corrispondersi con cadenza annuale, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionabile, a scelta del Contraente, in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.



Come posso disdire la polizza?

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Il recesso esercitato dal Contraente è valido solo previo consenso scritto dell'Assicurato.

Assicurazione Danni a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Net Insurance S.p.A.

Protection Leasing Beni Strumentali



Ed. 06/2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE DANNI MATERIALI AI BENI L'Assicuratore non risponde per i Danni: - di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione; - ai Beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del Contratto di Leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; - causati con dolo del Contraente, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o dell'Assicurato; - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei Beni assicurati; - dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; - alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto; - ai Beni assicurati verificatisi durante il trasporto; - causati da guasti meccanici ed elettrici; - a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati.
	L'Assicuratore inoltre non è obbligato per danni e/o perdite: ai veicoli targati; peraltro, per i veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice della Strada (macchine agricole, carrelle e macchine operatrici) nonché attrezzature di cantiere in genere, l'Assicuratore risponderà per Danni e/o perdite ai suddetti Beni sempreché tali Danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i Beni sono destinati, durante lo

	spostamento nell'ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonché durante gli spostamenti connessi con l'attività dei Beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili; restando pertanto esclusi dalla Garanzia, in ogni caso, i Danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto; 11. a natanti, aeromobili, frese per gallerie, gru o autogru di portata superiore a 10 tonnellate, ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore. L'Assicuratore non risponde altresì dei Danni: 12. verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; 13. verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile in base alla presente Assicurazione; 14. indiretti, da qualsiasi causa originati, salvo quanto previsto ai punti 4 e 6 dell'art. 25 delle Condizioni di Assicurazione. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE L'Assicurazione non comprende: - per quanto riguarda i Beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge; - i Danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore dei Beni assicurati; - i danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei Beni oggetto del Contratto di Leasing; - i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato o dal costruttore del Bene, non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; - i danni da inquinamento in genere; - i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. - da Furto; - a cose ed animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo per qualsiasi destinazione.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Eventi in garanzia	Limite Indennizzo Scoperto Franchigia
Danni Materiali ai Beni	- Appropriazione indebita: uno Scoperto pari al 15% dell'importo indennizzabile, con il minimo di € 10.000,00 - Fenomeno elettrico: Franchigia pari ad € 500,00 - Maggiori costi: Franchigia di 3 giorni - Onorario dei Periti: limite del 5% del Capitale Assicurato, con il massimo di € 30.000,00 - Rimborso canoni: Limite di € 30.000,00 per sinistro con il massimo di € 100.000,00 per tutti i sinistri nell'Anno Assicurativo; Franchigia di 10 giorni - Spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro: limite del 10% del valore del Bene con il minimo di € 10.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo - Terremoto: Scoperto del 5%, con il minimo di € 3.000,00 - Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti: scoperto del 5%, con il minimo di € 1.500,00
Responsabilità Civile verso Terzi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto contiene garanzie assicurative per tutelare il Locatore dai danni materiali e diretti all'immobile derivanti da molteplici eventi, oltreché per manlevare il Locatore ed il Conduttore dalla responsabilità civile conseguente, rispettivamente, alla proprietà ed alla conduzione del bene strumentale.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa pari al 45,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: • PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it • Posta: NET INSURANCE S.p.A. – C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA • Fax: +39 06 89326.570 avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Come da normativa vigente.
---	-----------------------------------

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Sommario

PREMESSA.....	2
CONTATTI UTILI.....	2
GLOSSARIO.....	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	6
Art. 2 - Effetto e durata dell'Assicurazione - Premio.....	6
Art. 3 - Riscatto anticipato	6
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	6
Art. 5 - Forma delle comunicazioni	6
Art. 6 - Aggravamento del Rischio – Conservazione degli immobili assicurati	6
Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro	6
Art. 8 - Validità territoriale	7
Art. 9 - Dolo e Colpa grave – Surroga dell'Assicuratore	7
Art. 10 - Buona fede	7
Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	7
Art. 12 - Vincolo a favore dell'Assicurato	7
Art. 13 - Oneri fiscali	7
Art. 14 - Altre assicurazioni	8
Art. 15 - Capitale Assicurato e Massimale Assicurato	8
Art. 16 - Limite massimo di Indennizzo/Massimale	8
Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	8
Art. 18 - Home Insurance (Area Riservata).....	8
Art. 19 - Glossario.....	8
Art. 20 - Rinvio alle norme di Legge e Legge applicabile al Contratto	8
SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI	8
Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione	8
Art. 22 - Esclusioni.....	9
Art. 23 - Limite di Indennizzo	9
Art. 24 - Assicurazione sul Capitale Residuo Puro	10
Art. 25 - ESTENSIONI DI GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)	10
Art. 26 - Esagerazione dolosa del Danno	13
Art. 27 - Obblighi in caso di Sinistro	13
Art. 28 - Procedura della liquidazione del Danno	13
Art. 29 - Mandato dei periti	14
Art. 30 - Liquidazione del Danno	14
Art. 31 - Pagamento dell'Indennizzo	14
SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE	14
Art. 32 - Oggetto dell'Assicurazione	14
Art. 33 - Definizione di terzi	15
Art. 34 - Esclusioni.....	15
Art. 35 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Gestione della vertenza del Danno e spese legali.....	15
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

PREMESSA

Protection Leasing Beni Strumentali contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali, oggetto del contratto di leasing, dai danni materiali e diretti derivanti da molteplici eventi, oltreché per manlevare il Locatore ed il Conduttore dalla responsabilità civile conseguente, rispettivamente, alla proprietà ed alla conduzione dei beni strumentali.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali Assicurati e/o i Massimali Assicurati ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Il prodotto è suddiviso in 2 Sezioni, sempre operanti, secondo lo schema seguente:

Sezione 1 – DANNI MATERIALI AI BENI

Sezione 2 – RESPONSABILITA' CIVILE

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it
- per fax: +39 06 97625707

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- Numero Verde: 800 9096 44 (Contact Center)
- Sito: www.netinsurance.it => pagina www.netinsurance.wecare.it
- E-mail: wecare@netinsurance.it
- Fax + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

- Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA
- Fax: +39 06 89326570
- PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale in maiuscolo.

Definizioni

Addetti

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, i soci ed i familiari coadiuvanti, i lavoratori a progetto, i lavoratori con contratto di lavoro di somministrazione, i lavoratori distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, di cui il Contraente o l'Assicurato si avvalgono, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.

Allagamento

Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Alluvione/Inondazione

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o Smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi, a partire dalle ore 24,00 della data di effetto.

Appropriazione indebita

Il reato, previsto dall'art. 646 del Codice Penale, commesso da chi si appropria, convertendola in un profitto per sé o per un terzo, di una cosa altrui che gli era stata affidata o consegnata a qualsiasi titolo che comporti l'obbligo di restituire o di fare un uso determinato della cosa.

Assicurato

Il soggetto che nel Contratto di Leasing figura Locatore.

Bene/Cosa

Il bene strumentale, fisso o mobile (ad es: macchinario, apparecchiatura, macchina semovente, etc..) oggetto del Contratto di Leasing.

Bene Nuovo

Il bene strumentale, fisso o mobile, oggetto del Contratto di Leasing e mai utilizzato prima della stipula del suddetto Contratto.

Bene Non Nuovo

Il bene strumentale, fisso o mobile, oggetto del Contratto di Leasing e già utilizzato prima della stipula del suddetto Contratto.

Beneficiario

L'Assicurato, quale soggetto che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di Sinistro. Per le garanzie "MAGGIORI COSTI" e "RIMBORSO CANONI" di cui all'art. 24, il Beneficiario è il Contraente.

Capitale Assicurato

L'importo complessivo massimo, indicato in Polizza, che l'Assicuratore, in relazione alla Sezione I, indennizza in caso di uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

Capitale Assicurato

L'importo complessivo massimo, indicato in Polizza, che l'Assicuratore, in relazione alla Sezione I, indennizza in caso di uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

Capitale Residuo

L'importo del capitale netto finanziato con il Contratto di Leasing, calcolato deducendo il primo versamento di acconto, al netto dell'IVA.

Capitale Residuo Puro

L'importo del capitale netto finanziato con il Contratto di Leasing, calcolato deducendo quanto già versato dal Conduttore in linea capitale, al netto dell'IVA.

Contraente

Il soggetto che nel Contratto di Leasing figura Conduttore e che stipula il contratto di assicurazione a favore del Locatore.

Contratto di Leasing

Contratto di locazione finanziaria disciplinato dai commi 136-140 della legge del 4.8.2017 e successive modifiche.

Cose

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Costo di Acquisto a Nuovo

Il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro viene determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

Danni

I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Familiare

La persona legata da vincolo di parentela con il Contraente (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franchigia

L'importo, espresso in valore assoluto, da dedurre dal danno indennizzabile e che pertanto l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Franamento

Distacco e/o scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni di acqua.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede a corrispondere la prestazione assicurativa.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Massimale Assicurato

Importo complessivo massimo, indicato in Polizza, che l'Assicuratore si impegna a corrispondere, in relazione alla Sezione 2, per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

Paesi dell'Unione Europea

Gli Stati Membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Rapina

Sottrazione di un Bene mediante minaccia fisica.

Scadenza

Il termine del periodo di durata dell'Assicurazione.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento

Scivolamento del terreno lungo un versante ecclive, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Valore intero

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro, rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Effetto e durata dell'Assicurazione - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

L'Assicurazione ha una durata pari a quella del Contratto di Leasing, con il massimo di sette anni e cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo.

Il contratto prevede il pagamento di un Premio da corrispondersi con cadenza annuale, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionabile, a scelta del Contraente, in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.

Art. 3 - Riscatto anticipato

In caso di riscatto anticipato dell'immobile assicurato, esercitato dal Contraente secondo le previsioni del Contratto di Leasing, l'Assicuratore, previo consenso scritto dell'Assicurato, procede al rimborso al Contraente del rateo di Premio imponibile, pagato e non goduto, da computarsi dalle ore 24 del giorno di efficacia del riscatto.

In alternativa, il Contraente può chiedere all'Assicuratore - attraverso comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di 30 giorni dal momento in cui il riscatto diventa efficace - la prosecuzione dell'Assicurazione fino alla relativa Scadenza.

In tal caso tutti i diritti e gli obblighi spettanti all'Assicurato vengono automaticamente trasferiti al Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o i Beneficiari sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 6 - Aggravamento del Rischio – Conservazione degli immobili assicurati

I fabbricati assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Essi non devono essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti.

Il Contraente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati dell'Assicuratore di visitare i fabbricati assicurati ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del Rischio e salvo che il Contraente, a richiesta dell'Assicuratore, non riporti il Rischio allo stato normale, è in facoltà dell'Assicuratore risolvere l'Assicurazione.

Art. 7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Il recesso esercitato dal Contraente è valido solo previo consenso scritto dell'Assicurato.

Art. 8 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per gli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Le garanzie sono prestate per eventi accaduti in Paesi dell'Unione Europea.

Art. 9 - Dolo e Colpa grave – Surroga dell'Assicuratore

L'Assicurazione è efficace anche per i Danni determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e dei relativi Addetti.

In caso di Danni determinati da dolo del Contraente o dei relativi Addetti, l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare ugualmente il Danno nei confronti dell'Assicurato nei termini e nei limiti di Polizza, con l'ulteriore limitazione di quanto, alla data del Sinistro, costituisce il Capitale Residuo Puro.

Resta fermo il diritto dell'Assicuratore a rivalersi, anche in via di surroga, sino alla concorrenza dell'Indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.

Salvo il suddetto caso di dolo del Contraente o dei relativi Addetti, l'Assicuratore rinuncia ad esercitare il suo diritto di surroga nei confronti del Contraente o dell'Assicurato e dei relativi Addetti.

Art. 10 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Assicurazione, non pregiudica il diritto alla prestazione assicurativa, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 11 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 12 - Vincolo a favore dell'Assicurato

La presente Assicurazione è vincolata, a tutti gli effetti, a favore dell'Assicurato, quale proprietario e Locatore degli immobili assicurati in virtù del Contratto di Leasing. Pertanto, l'Assicuratore si obbliga:

- a riconoscere questo vincolo come l'unico ad esso dichiarato e da esso riconosciuto;
- a non liquidare alcun Indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto del Locatore; ciò anche in pendenza di procedure concorsuali;
- a non pagare alcun Indennizzo al Conduttore o a terzi se non con il consenso scritto del Locatore;
- a notificare al Locatore, a mezzo raccomandata AR, il mancato pagamento da parte del Contraente dei Premi alle scadenze contrattuali ed a considerare valida ed efficace, nei soli confronti del Locatore e fino alla concorrenza del suo credito, l'Assicurazione in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata consegnata all'Ufficio Postale;
- a non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Locatore ed a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'Assicurazione;
- ad accettare l'eventuale pagamento dei Premi da parte del Locatore, in sostituzione del Conduttore;
- a non opporre eccezioni sia per il caso di colpa grave del Conduttore e/o dei suoi aventi causa, sia per mancata denuncia del Sinistro da parte del Conduttore di circostanze che aumentino il pericolo di Danni.

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Allo stato della normativa, sul Premio incidono imposte per il 22,25%.

Art. 14 - Altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 15 - Capitale Assicurato e Massimale Assicurato

Il Capitale Assicurato per ciascun Bene è a Valore Intero e deve corrispondere al Costo di Acquisto a Nuovo del Bene.

Se al momento del Sinistro il Costo di Acquisto a Nuovo, supera di oltre il 30% il Capitale Assicurato, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione tra il secondo ed il primo dei detti valori.

Se si tratta di Sinistro di Responsabilità Civile anche il Massimale Assicurato viene ridotto in base alla stessa proporzione.

Art. 16 - Limite massimo di Indennizzo/Massimale

Fermo il disposto degli artt. 1914 e 1917 del Codice Civile:

- relativamente alla Sezione 1, il Capitale Assicurato deve intendersi quale massima esposizione dell'Assicuratore in caso di uno o più Sinistri, di qualsiasi evento o Garanzia, avvenuti nello stesso Anno Assicurativo;
- relativamente alla Sezione 2, il Massimale Assicurato deve intendersi quale massima esposizione dell'Assicuratore in caso di uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

Art. 17 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di sede dell'Assicuratore.

Art. 18 - Home Insurance (Area Riservata)

La Compagnia ha reso disponibile sul proprio Sito (<https://www.netinsurance.it>) un'Area internet riservata al Contraente (la cosiddetta area Home Insurance) accessibile tramite credenziali ottenibili con e-mail, codice fiscale e numero della tua Polizza. In tale Area è possibile consultare il Contratto e le coperture assicurative in essere con la Compagnia e gestire telematicamente il Contratto (effettuare il pagamento del Premio, denunciare un Sinistro, richiedere la modifica di dati personali).

Art. 19 - Glossario

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 20 - Rinvio alle norme di Legge e Legge applicabile al Contratto

Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si rinvia alle norme di legge vigenti. La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI

Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato contro tutti i Rischi di Danni materiali e diretti ai Beni assicurati, fatta eccezione di quanto indicato al successivo art. 22.

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Si intendono inclusi in garanzia i Beni che il Contraente utilizza in regime di comodato, regolato da apposita convenzione, presso terzi, ed anche i Beni che il Contraente concede in uso a terzi, fermo l'obbligo dell'Assicurato di rilasciare specifica autorizzazione scritta in merito.

Art. 22 - Esclusioni

L'Assicuratore non risponde per i Danni:

1. di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;
2. ai Beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del Contratto di Leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
3. causati con dolo del Contraente, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o dell'Assicurato;
4. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei Beni assicurati;
5. dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
6. alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;
7. ai Beni assicurati verificatisi durante il trasporto;
8. causati da guasti meccanici ed elettrici;
9. a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati.

L'Assicuratore inoltre non è obbligato per danni e/o perdite:

10. ai veicoli targati; peraltro, per i veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice della Strada (macchine agricole, carrelle e macchine operatrici) nonché attrezzature di cantiere in genere, l'Assicuratore risponderà per Danni e/o perdite ai suddetti Beni sempreché tali Danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i Beni sono destinati, durante lo spostamento nell'ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonché durante gli spostamenti connessi con l'attività dei Beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili; restando pertanto esclusi dalla Garanzia, in ogni caso, i Danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto;
11. a natanti, aeromobili, frese per gallerie, gru o autogru di portata superiore a 10 tonnellate, ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore.

L'Assicuratore non risponde altresì dei Danni:

12. verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
13. verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento risarcibile in base alla presente Assicurazione;
14. indiretti, da qualsiasi causa originati, salvo quanto previsto ai punti 4 e 6 del successivo art. 25.

Art. 23 - Limite di Indennizzo

Salvi i limiti di indennizzo e le Franchigie/Scoperti indicati al successivo art. 25 per le Estensioni di Garanzia, le garanzie di cui al precedente art. 22 sono prestate previa applicazione delle seguenti Franchigie/Scoperti per ogni Sinistro:

- Furto/Rapina: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;
- ogni altra causa: Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Per i Danni, derivanti da qualsiasi evento, a macchine movimento terra/da cantiere, le garanzie di cui al precedente art. 22 sono prestate previa applicazione delle seguenti Franchigie/Scoperti per ogni Sinistro:

- Scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00.

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Art. 24 - Assicurazione sul Capitale Residuo Puro

Il Contraente ha la facoltà - da indicare espressamente in Polizza - di garantire i Beni, per il Capitale Residuo Puro.

In tale caso:

- il Capitale Assicurato non potrà essere superiore al 50% del Costo di Acquisto a Nuovo e non si intende operante il disposto del precedente art. 15;
- rientrano in garanzia, purché indennizzabili a termini di Polizza, solo i danni totali;
- s'intende danno totale quando le spese di riparazione o sostituzione del Bene danneggiato, superano il valore che il Bene stesso aveva al momento del Sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- in questo caso l'Assicuratore indennizzerà, come massimo per singolo Sinistro, l'importo del Capitale Residuo Puro relativo al Bene danneggiato calcolato al momento del Sinistro;
- limitatamente ai Beni che l'Assicurato dovrà ritirare per motivi particolari (fallimento, morosità od insolvenza del Conducente ecc.) e che risulteranno danneggiati e suscettibili di Indennizzo a termini di Polizza, l'Assicuratore acconsente ad indennizzare anche i danni parziali, con l'applicazione di una Franchigia pari al 20% del valore allo stato d'uso del Bene.

Art. 25 - ESTENSIONI DI GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)

1. STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

A parziale modifica dell'art. 22.6, si precisa che i Beni assicurati - destinati per loro natura e/o funzione ad essere spostati frequentemente e abitualmente - sono assicurati anche quando vengono movimentati/trasportati.

2. APPROPRIAZIONE INDEBITA (ART. 646 C.P.)

A parziale deroga dell'art. 22 e limitatamente al caso di Appropriazione Indebita del Bene assicurato da parte del Contraente, l'Assicuratore si obbliga ad indennizzare il Danno nei confronti dell'Assicurato nei termini e nei limiti previsti dalla presente clausola, fino alla concorrenza di quanto, alla data del Sinistro, costituisce il Capitale Residuo Puro.

Spetta all'Assicurato dimostrare la mancanza dei beni mediante documentazione proveniente dalla Pubblica Autorità avente data certa.

Per data del Sinistro si intende:

- qualora venga pronunciata sentenza di fallimento nei confronti del Contraente, la data del fallimento stesso, previa conferma da parte del Curatore Fallimentare che i Beni non sono stati inventariati in quanto non reperiti;
- qualora sia stato esperito Decreto Ingiuntivo per asporto, la data di emissione del Decreto Ingiuntivo stesso.

L'Assicurato dovrà intraprendere tempestivamente le appropriate azioni stragiudiziali per il recupero dei Beni assicurati; qualora dette azioni non consentissero il recupero dei beni, l'Assicurato si impegna segnalare entro 30 giorni all'Assicuratore la conseguente denuncia - querela all'Autorità Giudiziaria.

Rimane convenuto che l'adempimento dell'obbligazione dell'Assicuratore verrà posto in essere soltanto dopo tre mesi dalla data del Sinistro.

A richiesta dell'Assicuratore, l'Assicurato si impegna, anche dopo aver ricevuto l'Indennizzo, a continuare le azioni legali per conto ed a spese dell'Assicuratore stesso.

Rimane comunque fermo il diritto dell'Assicuratore a rivalersi, anche in via di surroga, fino alla concorrenza dell'indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.

Per questa estensione di garanzia:

- resta a carico dell'Assicurato, per ogni Danno indennizzabile, uno Scoperto pari al 15% dell'importo indennizzabile, con il minimo di € 10.000,00;
- la Garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 155.000,00 quale esposizione massima dell'Assicuratore per ogni Anno Assicurativo.

3. FENOMENO ELETTRICO

L'Assicuratore risponde dei Danni materiali e diretti che si manifestassero su Beni assicurati per effetto Fenomeno Elettrico da qualsiasi motivo occasionato.

Non sono indennizzabili i Danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

graduali degli agenti atmosferici.

In caso di Danno indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia, l'Indennizzo verrà calcolato previa applicazione di una Franchigia pari ad € 500,00.

In nessun caso l'Assicuratore risarcirà, per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo, una somma complessiva superiore al 50% del Capitale Assicurato, con il massimo comunque di € 5.000,00.

4. MAGGIORI COSTI

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza - che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento del Bene assicurato - l'Assicuratore indennizza il Contraente per le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino ad esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi.

L'Assicuratore non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causata da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del Bene distrutto o danneggiato;
- ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di Indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei Beni assicurati, danneggiati o distrutti.

In nessun caso l'Assicuratore risarcirà una somma complessiva superiore al 25% del Capitale Assicurato, con il massimo comunque di € 50.000,00 per Sinistro e di € 200.000,00 per Anno Assicurativo.

Per ogni Sinistro viene applicata una Franchigia di 3 giorni.

5. ONORARIO DEI PERITI

L'Assicuratore rimborserà, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% del Capitale Assicurato, con il massimo comunque di € 30.000,00.

6. RIMBORSO CANONI

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, l'Assicuratore rimborsa al Contraente i canoni di locazione del Contratto di Leasing che il Contraente sia comunque tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da Sinistro.

L'Assicuratore non indennizza i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del Bene distrutto o danneggiato;
- ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di Indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o la sostituzione del Bene assicurato, danneggiato o distrutto, e avrà durata massima di 90 giorni.

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Garanzia troveranno applicazione le condizioni di Assicurazione.

Il limite di Indennizzo viene stabilito in 30.000,00 Euro per ogni Sinistro, con il massimo di 100.000,00 Euro per tutti i Sinistri che colpiscano la Polizza durante lo stesso Anno Assicurativo.

Per ogni Sinistro viene applicata una Franchigia di 10 giorni.

7. RICORSO TERZI

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed Contraente, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, delle somme che essi siano tenuti a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabili ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui da Incendio, Esplosione e Scoppio.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente o l'Assicurato abbiano in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli Addetti del Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con il Contraente o l'Assicurato nei rapporti di cui al punto precedente, quando il Contraente non sia una persona fisica.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Assicuratore delle procedure civili e penali promosse contro di lui o contro il Contraente, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Assicurato avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa della controversia.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della responsabilità, propria o del Contraente, senza il consenso dell'Assicuratore.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

8. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

L'Assicuratore risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico - purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del Sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria

"Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, con il limite del 10% del valore del Bene con il minimo di 10.000,00 Euro ed il massimo di 50.000,00 Euro per Sinistro e per Anno Assicurativo, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza.

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

9. TERREMOTO

L'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati per effetto di Terremoto.

L'Assicuratore non risarcisce i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore e radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero provocati da Terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni o da maremoti;
- causati da mancata o o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Resta convenuto, inoltre, agli effetti della presente garanzia che:

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato a Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo evento tellurico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo sinistro";
- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 5%, con il minimo di € 3.000,00.

10. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

L'Assicuratore risponde dei danni causati agli enti assicurati da Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti.

L'Assicuratore non risponde:

- dei danni causati da maremoti o maree;
- dei danni cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti di terreno;
- dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazione;
- dei danni a cose mobili all'aperto;
- dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 5%, con il minimo di € 1.500,00.

Art. 26 - Esagerazione dolosa del Danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del Danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro; occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 27 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di evento che dia luogo a richiesta di Indennizzo in base alla presente Polizza, l'Assicurato si obbliga e/o obbliga il Contraente:

- a darne avviso scritto all'Assicuratore entro le 96 ore successive al Sinistro od al momento in cui si sia venuti a conoscenza;
- a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito dell'Assicuratore, per eventuali controlli;
- a fornire tutte le informazioni e prove che la Società possa eventualmente richiedere;
- a denunciare alla Autorità Giudiziaria qualsiasi perdita o danno dovuto a fatti criminosi o presunti tali.

Si conviene che - salvo avviso contrario da parte dell'Assicuratore - un incaricato dello stesso dovrà poter verificare il Danno prima che vengano effettuate riparazioni o modifiche importanti e definitive. Qualora però, l'incaricato dell'Assicuratore non effettuasse le verifiche entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui l'Assicuratore è venuto a conoscenza del Sinistro, l'Assicurato potrà proseguire con le riparazioni o sostituzioni del caso, anche in via definitiva.

Art. 28 - Procedura della liquidazione del Danno

Si procede alla liquidazione del Danno mediante accordo tra Assicurato e Assicuratore, ovvero se una delle due Parti lo richiede, mediante Periti nominati rispettivamente uno dall'Assicuratore ed uno dall'Assicurato, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo; se una delle Parti sopradette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero dall'Assicuratore al quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato dall'Indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del Danno, concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Art. 29 - Mandato dei periti

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- di constatare per quanto sia possibile le cause del Sinistro;
- di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla Polizza i dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio o non fossero state dichiarate;
- di verificare esistenza, qualità e quantità dei Beni assicurati e separatamente di quelli rimasti illesi o danneggiati;
- di stimare il valore dei Beni rimasti danneggiati al momento del Sinistro;
- di procedere alla stima dei Danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita in conformità alle condizioni tutte di Polizza.

Art. 30 - Liquidazione del Danno

A) Per Beni Nuovi:

- in caso di Sinistro, l'Assicuratore risarcirà il costo di ripristino o di rimpiazzo a nuovo del Bene assicurato, incluse tutte le spese di smontaggio, trasporto, rimontaggio e quanto altro necessario fare con la diligenza del buon padre di famiglia. Dal risarcimento verrà dedotto l'eventuale valore recuperato. Le spese inerenti a modifiche, aggiunte e/o miglioramenti non saranno risarcibili sotto questa Polizza.

B) Per i Beni Non Nuovi:

- la liquidazione del Sinistro sarà effettuata secondo il criterio di cui al punto A) che precede ma, in ogni caso, l'Assicuratore non risarcirà un importo superiore al valore del Bene danneggiato al momento del Sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

Art. 31 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dall'Assicuratore entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del Sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 15 giorni decorrente dalla data di presentazione da parte dell'Assicurato della prova che non ricorrono alcuno dei casi previsti dall'art 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è stato notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento all'Assicurato, a carico di questa non decorrono interessi.

L'Assicuratore ha la facoltà di depositare con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 32 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga, durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a tenere indenne sia il Contraente che l'Assicurato della somma che gli stessi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi sia per morte, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale imputabile al Contraente o all'Assicurato nella loro qualità, rispettivamente, di Conduttore e di

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

Locatore del Bene assicurato.

La garanzia è prestata per un Massimale Assicurato di € 3.000.000,00, da intendersi quale massima esposizione complessiva dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

Si considerano in garanzia, nel limite di € 100.000,00 per uno o più Sinistri avvenuti nell'Anno Assicurativo, i danni da interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di Assicurazione.

Art. 33 - Definizione di terzi

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore della Contraente o dell'Assicurato, i loro coniugi, i figli, nonché parenti ed affini con loro conviventi.

Sono invece considerati terzi, nei confronti del Contraente o dell'Assicurato, limitatamente, però, ai casi di loro morte o lesioni personali gli Addetti del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 34 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- per quanto riguarda i Beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge;
- i Danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore dei Beni assicurati;
- i danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei Beni oggetto del Contratto di Leasing;
- i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato o dal costruttore del Bene, non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- i danni da inquinamento in genere;
- i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- da Furto;
- a cose ed animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione.

Art. 35 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Gestione della vertenza del Danno e spese legali

Tutti i Sinistri devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato, in conto proprio o per conto del Contraente, all'Assicuratore entro le 96 ore successive al Sinistro od al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

L'Assicurato ed il Contraente devono fare quanto è in loro potere per limitare il Danno ottemperando alle istruzioni dell'Assicuratore; l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa (art. 1915 C.C.).

L'Assicuratore assume fino a quando ne abbia interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, a nome dell'Assicurato e del Contraente, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del Danno, l'Assicuratore a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di assicurazione, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziaria penale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo caso si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato ed il Contraente sono a carico dell'Assicuratore entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale Assicurato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale Assicurato, le spese verranno ripartite tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce, peraltro, le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde né di multe o ammende né delle spese di giustizia.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa). Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole

Condizioni di Assicurazione

Protection Leasing Beni Strumentali



Polizza multirischi a protezione di contratto di locazione finanziaria di beni ad uso strumentale

contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

La Compagnia, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it